

Definizioni

- Con il termine Contratto s'intende congiuntamente l'Ordine di acquisto firmato con i relativi annessi e le presenti Condizioni generali di acquisto.

Art. 1 – Informazioni generali

Le presenti condizioni generali si applicheranno ai contratti conclusi tra l'Acquirente e il FORNITORE. Salvo espresso consenso scritto dell'Acquirente, le condizioni specifiche e generali del FORNITORE non saranno applicabili. Per essere ritenuta valida, qualsiasi modifica alle presenti condizioni generali richiederà l'espresso consenso scritto da parte dell'Acquirente.

Art. 2 – Conclusione del contratto

Il contratto sarà concluso così come segue:

- al ricevimento da parte dell'Acquirente della conferma d'ordine del FORNITORE senza modifiche né riserva ovvero, all'occorrenza,
- l'assenza di riserve da parte del FORNITORE entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Art. 3 – Termini e modifiche dell'ordine

Il termine contrattuale sarà stabilito alle condizioni specifiche dell'ordine e scadrà alla data di ricevimento senza riserve da parte dell'Acquirente di tutto il materiale ovvero delle prestazioni di servizio oggetto dell'ordine. L'Acquirente si riserverà il diritto di modificare le quantità e le date di fornitura inizialmente concordate, salvo disaccordo formale del FORNITORE inviato per iscritto entro 3 giorni dalla data in cui egli è stato informato dall'Acquirente. Qualsiasi fornitura anticipata rispetto al termine stabilito nelle condizioni specifiche sarà considerata accettata dall'Acquirente esclusivamente previo suo espresso accordo scritto.

Art. 4 – Ricevimento e verifica

In caso di fornitura di materiale ovvero prestazioni di servizio non conformi alle specifiche contrattuali o che, al momento della verifica o della messa in servizio, presentino malfunzionamenti o vizi di qualsivoglia natura o importanza, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare il ricevimento, così come, a scelta e a spese del FORNITORE, di rispedire e annullare l'ordine, di esigerne la sostituzione ovvero la messa in conformità.

Il FORNITORE risponderà della conformità dell'imballaggio. All'occorrenza, egli dovrà indicare la modalità corretta di rimozione dei mezzi ausiliari ovvero di altre parti dell'imballaggio.

Art. 5 – Subappalto – Cedibilità

Il FORNITORE agirà in qualità di imprenditore indipendente e non potrà cedere ovvero subappaltare i propri diritti e obblighi previsti dal contratto senza previo accordo scritto dell'Acquirente. Qualsiasi ricorso al subappalto autorizzato o richiesto dell'Acquirente, per qualsivoglia motivo, non manleverà affatto il FORNITORE dalla proprie responsabilità nei confronti dell'Acquirente.

Il FORNITORE s'impegnerà a far rispettare dal proprio subappaltatore gli obblighi imposti dal contratto.

Art. 6 – Spedizione

Salvo diversamente specificato, il materiale sarà consegnato all'Acquirente franco di porto e di imballaggio.

Qualsiasi spedizione inviata all'Acquirente sarà oggetto di una bolla di consegna indicante:

- il nome del destinatario
- il numero di colli
- il numero d'ordine del cliente
- il riferimento del materiale
- la quantità fornita
- il certificato di conformità
- il codice del FORNITORE

Tali informazioni dovranno altresì essere riportate su ogni fattura, imballaggio e quant'altro indirizzati all'Acquirente. Qualsiasi particolarità nella modalità e nel percorso di trasporto dovrà essere specificata in anticipo. L'eventuale assicurazione del trasporto dovrà essere precedentemente concordata.

Art. 7 – Prezzi – Fatturazione – Pagamento

Se non diversamente specificato, i prezzi riportati nell'ordine saranno definitivi e fissi. Essi comprenderanno l'imballaggio idoneo al trasporto, così come tutti gli imballaggi ecologici necessari alla corretta conservazione del materiale ovvero delle opere durante lo stoccaggio.

Qualora il montaggio spetti al FORNITORE, le relative spese, salvo diverso accordo, saranno incluse nel prezzo di fornitura.

Le fatture saranno rilasciate dal FORNITORE successivamente alla fornitura. Ogni fattura menzionerà le indicazioni di cui sopra. Ciascuna riga d'ordine sarà oggetto di una riga di fatturazione, tuttavia non potrà essere effettuata alcuna fatturazione prima della completa fornitura della suddetta riga d'ordine. Qualsiasi fattura incompleta ovvero non oggetto di un ordine in debita forma potrà essere respinta dall'Acquirente. Salvo specifico accordo, le fatture saranno pagate a 30 giorni fine mese dal ricevimento, tuttavia non prima dell'accettazione della fornitura. Tale scadenza sarà calcolata a decorrere dalla data di fornitura effettiva.

Art. 8 – Garanzia

Il FORNITORE garantirà, in qualità di specialista, che l'oggetto della fornitura sarà esente da vizi e che risponderà ai requisiti e alle specifiche concordate così come ragionevolmente previste dall'Acquirente.

L'oggetto della fornitura dovrà altresì soddisfare quando prescritto dal diritto pubblico in vigore nel luogo di destinazione.

La garanzia avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla ricezione ovvero dalla messa in servizio dell'oggetto della fornitura ovvero dal momento in cui il suo utilizzo soddisfa i requisiti previsti. Qualora garanzie di durata maggiore siano applicabili in virtù del Codice delle obbligazioni, si procederà alla loro applicazione.

Qualora, durante il periodo di garanzia, tutta o una parte della fornitura risulti non conforme alle garanzie summenzionate, il FORNITORE sarà tenuto a eliminare immediatamente i vizi in loco. Qualora il ripristino non possa essere integralmente effettuato entro un termine ragionevole per l'Acquirente, il FORNITORE avrà l'obbligo di sostituire la fornitura e procedere al montaggio. Qualora il FORNITORE non sia in grado di eliminare immediatamente i vizi, l'Acquirente avrà il diritto di rimediarsi egli stesso o richiedendo a terzi a spese del FORNITORE ovvero di richiedere la sostituzione dell'oggetto viziato a carico del FORNITORE.

L'acquirente può comunicare in qualsiasi momento al FORNITORE i difetti riscontrati, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, ed è esonerato dall'obbligo di denuncia immediata, purché i suoi diritti di denuncia dei difetti non siano prescritti. Questo diritto di denuncia dei difetti in qualsiasi momento si applica anche ai difetti che devono essere riparati immediatamente per evitare ulteriori danni. In mancanza di un'immediata notifica di tale difetto da parte dell'acquirente, egli è obbligato ad assumere il danno che avrebbe potuto essere evitato in caso di risarcimento immediato. I diritti dell'acquirente per difetti si prescrivono dopo 5 anni dall'inizio della garanzia come sopra indicato.

Le spese di trasporto e di viaggio eventualmente risultanti dai lavori di garanzia saranno a carico del FORNITORE.

Quest'ultimo garantirà le prestazioni dei propri subappaltatori così come delle sue.

Il FORNITORE concederà altresì una garanzia di 12 mesi sulle sostituzioni e sui lavori di riparazione.

Art. 9 – Responsabilità

Durante i lavori effettuati presso le sedi dell'Acquirente (sede principale e filiale), il FORNITORE sarà tenuto a osservare le misure di sicurezza ivi prescritte.

Il FORNITORE sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per tutte le sue azioni, errori, omissioni, inadempimenti o negligenze di qualsivoglia natura, nonché per quelli dei suoi subappaltatori, fornitori, mandatari, ausiliari, dipendenti o incaricati. Egli sarà l'unico e solo responsabile dei materiali, dell'attrezzatura e degli impianti da installare che l'Acquirente gli avrà affidato a decorrere dalla data d'inizio dei lavori fino al loro collaudo definitivo. Egli, pertanto, si assumerà qualsiasi sostituzione ovvero riparazione.

Il FORNITORE si farà carico delle conseguenze economiche di danni e incidenti di qualsiasi natura, corporali, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che potranno interessare l'Acquirente, qualsiasi membro del suo personale, i suoi beni o qualsiasi terzo, nonché, in special modo, i clienti o gli utilizzatori, dovuti all'esecuzione o alla mancata esecuzione delle sue prestazioni, qualunque sia il luogo e la data del verificarsi dei danni o incidenti suddetti. Egli manterrà indenne l'Acquirente da qualsiasi ricorso o azione esercitata nei suoi confronti a riguardo, fintantoché la responsabilità dell'Acquirente potrà essere chiamata in causa.

Art. 10 – Assicurazioni

Il FORNITORE garantirà la sottoscrizione, a suo carico e presso compagnie riconosciute, delle polizze assicurative idonee contro i rischi, così come s'impegnerà a fornire all'Acquirente i certificati assicurativi su sua prima richiesta. L'assenza di copertura di un danno da parte della polizza assicurativa non manleverà il FORNITORE dalla propria responsabilità. Egli s'impegnerà altresì a informare immediatamente l'Acquirente per iscritto del verificarsi di qualsiasi incidente, a lui imputabile o meno, qualsivoglia sia la gravità.

Art. 11 – Confidenzialità – Segretezza

Al FORNITORE sarà formalmente vietato, sia durante il contratto ovvero l'ordine sia successivamente alla loro scadenza, divulgare le informazioni tecniche o commerciali di cui egli sarà venuto a conoscenza, riguardanti l'Acquirente, i prodotti distribuiti da lui ovvero da altri fornitori, e i suoi clienti. Il FORNITORE garantirà la protezione delle informazioni contenute nei documenti consegnati dall'Acquirente

e riguardanti i suoi affari. Tuttavia, il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile della divulgazione delle suddette informazioni qualora esse siano di dominio pubblico ovvero il FORNITORE ne sia già a conoscenza o le abbia ottenute regolarmente da altre fonti.

Il FORNITORE s'impegnerà a non utilizzare la tecnologia né il know-how dell'Acquirente per progettare, fabbricare, costruire prodotti, materiali o componenti per terzi.

Art. 12 – Penali di ritardo

In caso di ritardo di fornitura ovvero nell'esecuzione dei servizi contrattualmente convenuti, l'Acquirente potrà rivendicare una penale corrispondente all'1% del prezzo (IVA esclusa) del contratto per ogni giorno di ritardo. La penale potrà ammontare a un massimale del 10% dell'importo (IVA esclusa) del contratto. La penale sarà dovuta senza messa in mora preventiva e fatti salvi eventuali risarcimenti danni che l'Acquirente potrebbe richiedere in aggiunta. Il pagamento della penale non manleverà il FORNITORE dall'esecuzione delle sue prestazioni.

Art. 13 – Proprietà industriale e intellettuale

Il FORNITORE s'impegnerà a non comunicare a terzi gli ordini a lui trasmessi, i piani, gli elementi di calcolo, la documentazione scritta, così come, in generale, qualsiasi documento e informazione a lui forniti per consentirgli di realizzare le prestazioni. Egli s'impegnerà altresì a non utilizzare per altri affari quanto summenzionato. Più in generale, egli s'impegnerà a rispettare la proprietà industriale e intellettuale delle procedure la cui messa in opera gli sarà affidata.

Sia durante il contratto che successivamente al suo termine ovvero risoluzione per qualsivoglia motivo, il FORNITORE s'impegnerà a consentire l'uso immediato delle procedure specifiche brevettate o meno di cui è titolare, necessarie all'adempimento del contratto.

Il FORNITORE manterrà indenne l'Acquirente da qualsiasi ricorso in caso di utilizzo da parte sua di procedure brevettate da terzi. Egli si farà pertanto carico di qualsiasi indennizzo al titolare del brevetto, in modo tale che le prestazioni non siano né ritardate o interrotte né venga chiamata in causa la responsabilità dell'Acquirente.

Art. 14 – Etica e compliance

Il FORNITORE s'impegnerà a rispettare le regole etiche e di compliance del Codice di condotta di OTIS per i fornitori, una cui copia è fornita in allegato alla presente (Allegato 1). Il Codice di condotta è sempre disponibile all'indirizzo seguente:

[otis-supplier-code-of-conduct_italian](#)

Il FORNITORE s'impegnerà in special modo a:

- garantire una totale conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili alla gestione della propria azienda e al rapporto con l'Acquirente;
- gestire i propri affari in modo rigorosamente conforme a tutte le leggi e regolamenti applicabili (a) all'esportazione, la riesportazione e il ritrasferimento di beni, dati tecnici, software e servizi; (b) all'importazione di beni; (c) alle sanzioni economiche e agli embarghi; così come (d) ai requisiti anti-boicottaggio degli Stati Uniti;
- non offrire, promettere, autorizzare o fornire mai, direttamente o meno, qualsivoglia valore (regali d'affari o di cortesia inclusi) con l'intenzione o l'effetto di indurre chicchessia (clienti o dipendenti dell'Acquirente, fornitori terzi di livello superiore o inferiore inclusi) a eludere le proprie responsabilità, fornendo vantaggi commerciali ingiusti all'Acquirente, sé stesso o altre persone giuridiche. Quanto detto comprende altresì l'agevolazione di pagamenti (ad es.

pagamenti per accelerare od ottenere l'esecuzione di un'azione di governo di routine, quale l'ottenimento di un visto o di uno sdoganamento);

- conservare i libri contabili e i dossier che rispecchiano esattamente e completamente tutte le transazioni relative al rapporto di affari e di appalto con l'Acquirente.

Art. 15 – Certificati

Il FORNITORE certificherà il proprio adempimento a tutti i suoi obblighi fiscali e sociali, in special modo per quanto concerne la lotta al lavoro nero. Egli dovrà essere in grado di giustificare quanto sopra su prima istanza dell'Acquirente.

Art. 16 – Cause di forza maggiore

Qualora una delle Parti sia impossibilitata a eseguire in parte o per intero i propri obblighi per cause di forza maggiore, si converrà una sospensione dell'esecuzione degli obblighi della suddetta Parte finché non verrà meno la causa di forza maggiore. La Parte invocante l'impossibilità d'esecuzione dovrà:

- informare con tutti i mezzi l'altra Parte immediatamente al verificarsi della causa di forza maggiore, sulla natura, il punto di partenza e la durata prevista dell'evento, così come sull'estensione dell'area interessata dall'evento;
- prendere il prima possibile tutte le misure appropriate al fine di rimediare a tale situazione, nonché, in ogni caso, limitarne gli effetti. In caso contrario, l'altra Parte potrà rivendicare la riparazione del pregiudizio causato ovvero richiedere un indennizzo.

Qualora il ritardo causato dalla forza maggiore superi due mesi consecutivi, le Parti si incontreranno per valutare di comune accordo le modalità di prosecuzione dell'esecuzione del contratto ovvero, all'occorrenza, della cessazione dei loro rapporti contrattuali.

Art. 17 – Risoluzione

L'Acquirente potrà risolvere in qualsiasi momento il contratto, con riserva del rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni inviato al FORNITORE mediante lettera raccomandata. In tal caso, l'Acquirente indennizzerà il FORNITORE per le prestazioni conformi al contratto eseguite fino alla scadenza di quest'ultimo.

L'Acquirente si riserverà il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte in caso di mancato rispetto del FORNITORE di uno qualsiasi dei propri obblighi e dopo messa in mora rimasta inefficace entro un termine di 8 giorni ovvero altresì, in caso di termine non fissato, qualora non venga rispettato il termine supplementare dell'esecuzione dell'obbligo ragionevolmente concesso.

L'Acquirente potrà altresì recedere dal contratto e rifiutare la fornitura qualora si riscontri, prima del termine di scadenza di quest'ultima, un ritardo tale da parte del FORNITORE che non gli consenta di rispettare la data di esecuzione.

Il contratto potrà essere altresì risolto qualora sia possibile prevedere, in corso di realizzazione, che l'oggetto dell'ordine sarà inutilizzabile.

L'Acquirente potrà risolvere il contratto per giusta causa con effetto immediato. Per giusta causa s'intende quanto segue:

- la violazione del FORNITORE di un obbligo a lui spettante in virtù del contratto;
- il mancato rispetto del FORNITORE dei propri impegni relativi all'igiene e alla sicurezza, nonché all'etica e alla compliance.

- l'avvio di una procedura di fallimento nei confronti del FORNITORE ovvero la sua insolvenza.

In caso di risoluzione immediata, L'Acquirente sarà manlevato da qualsiasi obbligo contrattuale nei confronti del FORNITORE, in special modo dell'obbligo di pagamento, così come avrà il diritto di richiedere un risarcimento per eventuali danni causati in seguito alla risoluzione anticipata del contratto.

L'Acquirente si riserverà altresì il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con effetto immediato nell'ipotesi in cui esso non risulti o non risulti più essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili all'Acquirente, in special modo rispetto le norme del commercio internazionale atte a proibire il commercio di beni o servizi con determinate persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti sottoposti a sanzioni internazionali economiche e/o finanziarie. A tale titolo non spetteranno risarcimenti di alcuna sorta.

Art. 18 – Diritto applicabile e foro competente

Tutti gli ordini trasmessi dall'Acquirente saranno soggetti alla legge svizzera. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG).

Per qualsiasi controversia risultante dal contratto ovvero dalla presente, il foro competente sarà la sede principale dell'Acquirente.

Art. 19 – Lingua

Per le presenti condizioni generali farà fede la lingua francese. In caso di mancanza di chiarezza, esse dovranno essere interpretate con l'ausilio della versione in lingua tedesca delle stesse.

Art. 20 – Sicurezza

- a) In riferimento ai lavori/alle prestazioni previste dall'ordine di acquisto, il FORNITORE sarà responsabile dell'applicazione delle misure legali e regolamentari d'igiene e sicurezza a tutto il suo personale.
- b) Il FORNITORE sarà altresì responsabile dell'elaborazione, nonché del rispetto del piano di prevenzione per la sicurezza del personale dipendente.
- c) Il FORNITORE s'impegnerà pertanto a rispettare le norme di legge e gli usi professionali in materia d'igiene e di sicurezza, in special modo a:
 - rispettare le disposizioni di sicurezza delle altre aziende sul cantiere/sito;
 - fornire al proprio personale il materiale e le attrezzature necessarie al rispetto delle suddette norme;
 - conformarsi alle direttive specifiche dell'Acquirente soprattutto alle regole vigenti sul cantiere/sito, alle condizioni d'igiene e sicurezza, così come al coordinamento con le altre aziende partecipanti;
 - generalmente, attuare tutti i mezzi necessari ai fini suddetti.

Il FORNITORE non interverrà sugli impianti apportando modifiche; qualora il FORNITORE necessiti la modifica di un impianto, egli dovrà preventivamente contattare l'Acquirente.

Il FORNITORE garantirà di essere adeguatamente assicurato presso un'assicurazione riconosciuta contro i rischi di responsabilità civile per qualsiasi danno di cui potrebbe rispondere.